

nuovi e nemmeno scoprire nuove forze della natura od aumentare le proprie. Le scoperte ed i miglioramenti si fanno per cause fisiche e non per morali; che se queste vi hanno influenza è indiretta e tutta in vantaggio della fede, la quale dà all'uomo chiarezza di mente, tranquillità d'animo, energia di volontà, costanza di propositi, spirito di sacrificio e di carità, mentre il godimento materiale, abusato come deve accadere in chi non ammette un'altra vita, ne inebetisce i sensi e la mente, rende l'animo volgare, grossolano, insensibile, crudele, gli istinti irrequieti, irritabili le passioni, fiacca la volontà ed il corpo, egoista tutto l'uomo.

CAPO II.

Doveri dei Cattolici di fronte alla Massoneria.

ART. I.

ABBORRIMENTO DELLA MASSONERIA.

22. È interessante innanzi tutto si faccia conoscere ad ognuno l'indole della Massoneria, i suoi propositi, i mezzi di cui vuole servirsi; la cosa parla da sè.

Molto più è necessario che i fedeli siano ben cauti a non lasciarsi sorprendere a dare il nome ad essa, nè ad altra setta qualunque, o alle istituzioni affini che ne risentono l'indole o che le sono affligiate. La gioventù sopra tutto deve essere guardinga. Tocca però a chi ne ha cura, massime ai genitori, premunirla.

23. È cosa indegna e stolta dare il nome a società di fini perversi, od anche solo occulti o non ben conosciuti, o promettere altrui obbedienza

ciecamente, ancora se comandino cosa contraria alle leggi divine ed anche alle giuste leggi umane.

Nella chiesa abbiamo i religiosi i quali fanno voto di obbedienza; ma in conformità della regola del loro ordine, esaminata ed approvata come santa dalla Chiesa, e colla condizione espressa ne' sacri canoni, di obbedire in ciò soltanto che non sia peccato. Che se il Superiore dell'istituto religioso, nell'esercizio del suo potere trasmodasse, oltre le molte garantigie interne a ciascun ordine, vi è sempre l'autorità della Chiesa al cui pubblico giudizio può e deve all'occorrenza appellarsi dal religioso, come da qualunque altro fedele.

Perciò l'obbedienza evangelica è aperta, pubblica ed irreprensibile e mezzo ad operare più sicuramente il bene, anzi ciò che è perfetto; in tutto perciò diversa dalla massonica.

24. Se qualcuno dei caduti nella massoneria conservasse un resto di fede, dovrebbe francamente ritirarsene subito; chi ha dato un cattivo passo, il meglio che possa fare è uscirne all'istante. Se ne avrà molestia, pensi che gli giova scontar il suo fallo in questa vita anzi che nell'altra ed abbia fiducia in Dio, che a ciascuno dà aiuto secondo il bisogno.

ART. II.

UNIONE COLLA CHIESA.

25. Generalmente poi ognuno deve persuadersi, della necessità in cui è di credere ed operare da cristiano, in perfetta unione di mente e di volontà colla Chiesa. La nostra fede parte da Dio verità per essenza; quindi non contiene che

verità; se qualche cosa ci è misteriosa ed oscura, siamo però certi che non è meno vera, nè punto contiene di assurdità. La nostra religione nel mondo non ha fatto che del bene; e non vi è ragione alcuna per cui dobbiamo vergognarcene; anzi abbiamo ogni motivo d'andarne gloriosi. Ricordiamoci delle parole del Redentore¹: « chiunque mi confesserà innanzi agli uomini, anch'io lo confesserò dinanzi al Padre mio che è ne' cieli² e chi si vergognerà di me e delle mie parole, si vergognerà di Lui il figliuolo dell'uomo quando verrà con la maestà sua e del Padre e de' Santi Angeli ». Siamo adunque cristiani e vogliamo continuare ad esserlo ad ogni costo ed innanzi tutto.

26. Sappiamo che la Chiesa è assistita da Dio non solo perchè sia infallibile nell'insegnare, ma anche santa nell'operare; quindi le dobbiamo non solo l'ossequio della mente, ma anche l'affetto del cuore e la piena adesione dell'animo, sentendo in tutto con essa, e lasciandoci da essa guidare con piena fiducia. Volerne saper più della Chiesa, crederci più saggio ed illuminato da Dio di quel che sia il Sommo Pontefice e rispettivamente i Vescovi, intorno a ciò che conviene alla Chiesa ed alla causa cattolica, è insoffribile temerità ed ignoranza.

27. Dovendo consentire colla Chiesa dovremo adoperarne i riti per tutti quegli atti pei quali furono stabiliti, come il matrimonio ed i funerali, e dovremo astenerci da tutti quegli atti che sono

¹ MATT. X, 32.

² LUC. IX, 26.

da essa riprovati; e quindi dalla cremazione che la Chiesa ha proibito quale costume pagano, alieno dalle significazioni cristiane e dall'usanza de' padri nostri. Soltanto quanto al matrimonio dopo soddisfatto alle prescrizioni della Chiesa, devono i fedeli regolarmente compiere gli atti civili, per assicurare a sè ed alla prole il riconoscimento e la protezione della legge.

ART. III.

LA STAMPA CATTOLICA.

28. I massoni raccomandano soprattutto di rendere sospetta la stampa cattolica; essi vogliono addormentare i buoni cristiani e così insensibilmente alterarne la fede od almeno togliere loro i mezzi, specialmente pubblici, di alimentarla nelle famiglie e nella società. Quindi vogliono ridurre al silenzio o togliere influenza a quelli che possono fare avvertire i loro maneggi, ed i pericoli che ci sovrastano.

Dopo il Clero viene la stampa cattolica; quello ha la missione ufficiale di istruire ed ammonire i fedeli; questa ne costituisce il principale ausiliare, tra gli umani il più efficace e conforme all'epoca nostra. Il Clero si cerca renderlo muto con leggi eccezionali, non importa che contraddicano alla vantata libertà di coscienza.

29. Gli stati moderni redigendo la loro legislazione da un punto di vista puramente temporale cioè naturalistico, come vuole la Massoneria, implicitamente devono ammettere l'ipotesi che le leggi civili possano essere in contraddizione coi dettami della Religione cattolica, la quale era

anche socialmente in possesso della sua libertà. Quindi volendo mantenere la libertà di coscienza non dovrebbero impedire al ministro della Chiesa di giudicare le prescrizioni civili anche nell'esercizio solenne delle sue funzioni, sotto il punto di vista religioso, e di criticarle, se credesse lo meritassero mostrandone la opposizione alla legge religiosa ed inculcando ai fedeli l'obbligo assoluto che per ordine divino, hanno di osservare i comandamenti religiosi anzichè i civili; *obedire oportet magis Deo quam hominibus. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.* (S. Pietro negli atti apostolici V, 29). In una parola dovrebbero limitarsi (secondo i loro principi) a punire nel sacerdote la sola effettiva trasgressione della legge, come si fa cogli altri cittadini. Invece si toglie al Sacerdote ogni privilegio col pretesto dell'uguaglianza, ma questa si dimentica quando si tratta di limitarne la libertà.

30. Ciò coi Sacerdoti. Ma leggi eccezionali contro la stampa cattolica costituirebbero una contraddizione per coprire la quale finora non si è saputa trovare alcuna apparenza legale; vogliono adunque che si renda impotente indirettamente.

Perciò è dovere d'ogni fedele appoggiare la stampa cattolica, col suo obolo associandosi alla medesima e sottraendolo non solo a quella manifestamente empia ed irreligiosa, ma anche a quella che non ha carattere nettamente cristiano.

Più deve aiutare la buona stampa in ogni altro modo di cui dispone, specialmente col servirsi di essa per le sue pubblicazioni, annunci e corrispondenze.

ART. IV.

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI.

31. La Massoneria vuole che si sottraggano le scuole ai Municipi, per le ragioni dette sopra, le quali si riducono ad una sola cioè all'influenza che i cattolici direttamente od indirettamente esercitano sulle amministrazioni comunali e sulle istituzioni che ne dipendono.

Ebbene, altro dovere dei cattolici è di portare alla amministrazione comunale persone per quanto si può sicure che corrispondano alla fede cattolica e che diano alla gestione municipale un indirizzo conforme ad essa.

Perciò bisogna i cattolici siano attivi, non indolenti, superando volentieri quelle noie che dà il prendere parte alla vita pubblica spendendo in essa del tempo che utilmente si sarebbe dedicato ai propri affari privati; e sopra tutto bisogna che siano informati a spirito di disciplina sacrificando le vedute personali alla concordia, ed alla subordinazione a chi dirige la parte cattolica.

I voti individuali saranno eccellenti in astratto, ma appunto perchè individuali e perciò diversissimi, sono inefficaci. Quel che delle elezioni comunali dicasi anche delle provinciali, e pure delle politiche quando la S. Sede giudica di concederle.

ART. V.

MAESTRI E SCUOLE CATTOLICHE.

32. Cura de' cattolici sia privati, sia aventi pubbliche amministrazioni, deve essere di favorire

gli insegnanti che sentono religiosamente; affidare ad altre mani l'istruzione e l'educazione della gioventù, è un tradirla, e tradire il proprio dovere.

Se le scuole pubbliche non presenteranno guarantee sufficienti, sarà dovere de' cattolici di curare l'apertura di scuole private, sotto ogni rapporto commendevoli, e molto più di favorirle se già esistenti.

33. Deve anche essere pensiero de' cattolici, specialmente de' circoli ed associazioni adatte, proteggere la fede de' giovani che frequentano le università; perchè dopo avere alle volte a stento conservato puro nella fede un giovane, sino alla fine del Liceo, non è rado vederlo ritornato cambiato dalla Università. Esposto al doppio assalto dell'integrità di costumi e di quella della fede, gettato solo in mezzo ad un gran mare, sotto maestri increduli od indifferenti de' quali è sempre grande il prestigio per il giovane come rappresentanti della scienza, si sente prima scosso nella sua fede, e poi gli sorge il dubbio che l'educazione avuta sia stata esagerata, e così cominciando a transigere, finisce a non gustare più la semplicità dell'antica fede, per lasciare poi le tende cattoliche e passare ad ingrossare le file degli indifferenti prima, e forse de' nemici dopo.

ART. VI.

IL POPOLO E LE NOMINE DEI PARROCI.

34. La Massoneria vuole si insinui al popolo che l'amministrazione dei beni della Chiesa spetta a lui, come a lui, altresì la nomina dei Parrochi.

Queste opinioni devono preparare il terreno a leggi analoghe per la nuova sistemazione dell'asse ecclesiastico, secondo la riserva nell'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, sulle prerogative del sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni della Chiesa collo Stato¹.

Or bene i fedeli devono sapere che secondo l'insegnamento cattolico, ogni potere riguardante il governo e la amministrazione della Chiesa e di ciò che le appartiene, da Nostro Signore è stato concesso alla gerarchia, cioè alla Chiesa docente, ossia al Sommo Pontefice ed ai Vescovi, e non al popolo e nemmeno al clero inferiore.

Quindi 1.° la nomina dei parrochi come di tutti gli altri ministri della Chiesa, appartiene alla Chiesa docente e non al popolo cristiano. E difatti il potere della Chiesa è un potere soprannaturale; quindi viene da Dio e non dall'uomo, e perciò deve essere conferito da chi ne ha ricevuto da Dio il mandato. Nostro Signore elesse vivendo in terra il suo Vicario nella persona di S. Pietro ed elesse pure i primi Vescovi che furono gli apostoli; ad essi diede l'incarico di fondare la Chiesa e di reggerla e di associarsi quegli aiuti nel clero inferiore, che secondo i tempi credessero necessari. Nostro Signore volle che l'autorità del suo Vicario e dei Vescovi fosse perpetua sulla terra. A S. Pietro per diritto divino succedono i Romani Pontefici, avendo Egli per divino consiglio scelto Roma quale sua sede e cattedra episcopale. Agli Apostoli poi quali or-

¹ Vedi il mio opuscolo *Della natura di Società giuridica e pubblica competente alla Chiesa.*

dinari pastori succedono i diversi Vescovi, subordinati tutti al Sommo Pontefice. Quindi ogni potere nella Chiesa risiede per divina volontà soltanto nel Sommo Pontefice e nei Vescovi da lui dipendenti. Perciò il solo Papa ed i soli vescovi possono comunicare la podestà della cura d'anime; solo ad essi perciò appartiene lo stabilire i parrochi ed ogni altro officio nella Chiesa.

Il popolo poi volendo avere i suoi pastori, vuole certamente essere curato da chi gli rappresenta Dio, e da chi ha ricevuto da Dio il potere e le qualità soprannaturali necessarie a santificare esso popolo e guidarlo sicuramente al cielo.

Perciò se il popolo si desse egli stesso dei parrochi, non si sottoporrebbe più al regime divino, ma ad un simulacro di umana invenzione, incapace di santificarlo ed esposto e tutte le umane aberrazioni, anzi aborrito e maledetto da Dio quale usurpatore sacrilego e profanatore del sacro ministero.

35. La Chiesa stessa però in alcuni luoghi ha concesso al popolo di nominare cioè di proporre i Parrochi, come alle volte concede anche a particolari famiglie di designare dei canonici o dei cappellani; anzi ai Sovrani alle volte accorda pure, di nominare dei Vescovi. Per i privati la Chiesa suole fare queste concessioni come gratificazioni accordate ai benefattori che stabilirono le doti dei benefizi e delle cappellanie affine anche di stimolare altri ad un simile buon uso delle loro ricchezze. Questa concessione dicesi giuspatronato. In alcuni luoghi avendo non una famiglia particolare od altra, ma il popolo stesso in commune fondato e dotato la Chiesa parrocchiale, venne per-

ciò dalla Chiesa accordato il giuspatronato al popolo medesimo; ai sovrani poi tali diritti si accordano pure per altre ragioni, tra le quali anche quella di conservare con essi la pace.

36. Però queste nomine fatte o da tutto il popolo, o da alcuni laici sia privati sia sovrani, non contradicono ai principî sopra esposti, che cioè sono veri parrochi quelli soltanto che vengono costituiti dalla Chiesa. 1.º Perchè il popolo ed i laici, compresi anche i sovrani, non conferiscono propriamente l'autorità parrocchiale, ma soltanto presentano alla Chiesa la persona che essi desiderano venga dalla Chiesa stessa, investita dell'autorità o dell'ufficio spirituale; 2.º Il diritto di presentare queste persone non lo hanno come proprio, cioè il popolo non lo ha come popolo, nè il sovrano lo ha in forza della sua sovranità, ma si ha per concessione della Chiesa, e si deve esercitare in quel modo che la Chiesa prescrive, ed essa si riserva sempre di esaminare se la persona presentata sia degna ed adattata; e quando per qualunque motivo non la giudichi opportuna, si riserva di provvedere altrimenti. Tutte queste concessioni poi durano e sono legittime finchè la Chiesa non le revochi, come sempre può fare, se lo creda conveniente per la salute delle anime.

37. Quindi se il popolo dove non ha ricevuto tale concessione dalla Chiesa, volesse pretenderla, peccerebbe gravissimamente, e se non ostante il dissenso della Chiesa si costituisse da sè dei parrochi o non ricevesse quelli che la Chiesa gli assegna, oltre commettere peccato mortale, diventerebbe scismatico, cioè si separerebbe dalla vera Chiesa e dalla comunione dei Santi. Quindi usci-

rebbe dal mistico ovile di Cristo e formerebbe una società separata da esso e ribelle a Dio.

38. Del resto a quel popolo che non abbia già da antico tempo ottenuto dalla Chiesa la concessione di nominare il proprio parroco, non consiglierei di desiderare gli venisse ora accordata, perchè la nomina popolare non sempre è unanime, ed allora il nuovo parroco entra con una parte della popolazione che gli è stata contraria, il che può creare ad ambedue delle difficoltà; è più opportuno adunque che il parroco venga nominato direttamente dal vescovo il quale conosce meglio le persone, è superiore ai partiti, padre di tutti ed ha speciali aiuti da Dio a provvedere come si conviene al popolo fedele.

ART. VII.

IL POPOLO E L'AMMINISTRAZIONE DE' BENI ECCLESIASTICI.

39. Per divina costituzione appartenendo nella Chiesa ogni diritto di governo ai Pastori e non al popolo, anche l'amministrazione dei beni temporali spetta alla gerarchia e non al popolo. Ciò è anche conforme alla natura della cosa, perchè quei beni devono servire al mantenimento del culto e de' sacri ministri ed alla loro educazione, come nei Seminari; il provvedere alle quali cose spetta alla Chiesa.

Alle volte pii fondatori hanno lasciato alla Chiesa i loro beni anche a scopo di carità e in vantaggio del popolo; ma appunto perchè li hanno lasciati alla Chiesa e non al municipio, alla provincia od al governo, hanno voluto che venissero dalla Chiesa amministrati sebbene in vantaggio

del popolo. E ciò sia per maggior fiducia che i pii fondatori avessero nella amministrazione ecclesiastica, sia perchè agivano a scopo di carità soprannaturale, e per suffragio delle anime loro, e quindi si affidavano alla autorità sacra, come sacro era il loro scopo.

ART. VIII.

LIBERTÀ DELLA CHIESA.

40. Il popolo cristiano deve avere la massima cura che la Chiesa venga lasciata libera, perchè tale è il diritto di essa, e l'attuazione del medesimo fa sì che la Chiesa possa spiegare intera la sua influenza.

Le podestà terrene si regolano con criteri terreni e seguono l'utilità del momento; la Chiesa invece deve mirare al cielo, alla giustizia, al bene generale e permanente dell'umana famiglia. Perciò Iddio molto provvidamente l'ha fatta libera da ogni ingerenza delle autorità civili e le ha dato norme superiori; la informa del suo spirito, la regge ed assiste, perchè non manchi al fine suo.

Un clero dipendente dal potere civile bisognerebbe ne seguisse le vicende e ne assecondasse gli interessi e le mire; perciò la sua parola perderebbe ogni autorità, come quella che non rappresenterebbe più Iddio ma l'uomo, e sarebbe meritamente sospetta di fini secondari ed umani. Quindi la libertà dell'ecclesiastico magistero e ministero, è massimo interesse non solo spirituale, ma anche temporale, per la moralità, la civiltà e le pubbliche libertà, perchè tocca ciò che nel-

l'uomo vi è di più sacro e di più alieno ad ogni umano intervento.

41. L'azione del Clero deve essere libera non solo dalle ingerenze governative, ma anche da quelle del laicato cattolico, perchè Iddio ha dato la direzione della Chiesa alla gerarchia e non al popolo, e quindi lo spirito divino viene comunicato alla società religiosa mediante l'indirizzo dato dalla gerarchia; se il laicato anche devoto, volesse regolare l'azione del Clero, sarebbero invertite le parti assegnate da Dio, e si sottrarrebbe a quella via che questi ha scelto al fine di parteciparci la vita; di nuovo prevarrebbero le viste terrene alle celesti e l'alito divino non ravviverebbe l'opera dei fedeli, e la sterilità ne colpirebbe le azioni.

ART. IX.

LA SEPARAZIONE DELLO STATO E DELLA CHIESA.

42. Come mezzo di libertà comune e perciò anche per la Chiesa, la Massoneria raccomanda di rendere beneviva la separazione della Chiesa e dello Stato.

Si portano ad esempio gli Stati Uniti dell'America settentrionale, nei quali la separazione ha luogo con reciproco vantaggio.

Vediamo 1.° che si intenda per questa separazione; 2.° quale giudizio se ne debba fare, riguardandola prima come norma in un popolo cattolico, e poi quando possa adottarsi come un minor male od un bene relativo per le circostanze eccezionali della società.

Separazione della Chiesa e dello Stato significa che ambedue le società tendono al loro fine

senza alcun reciproco riguardo; quindi lo Stato si interessa del bene temporale, e non di altro, e viceversa la Chiesa attende al suo fine spirituale senza preoccuparsi delle cose terrene.

43. A prima vista, enunziata questa teoria così generalmente può illudere sembrando che tolga ogni occasione di litigio tra le due società, dia a ciascuna il suo e lasci ad ognuna perfetta libertà. Ma se si esamina, e se ne svolgano le conseguenze, non è così. Imperocchè essa significa 1.° che lo Stato non ha alcun dovere verso Iddio ed anche quando nella sua generalità è composto di cristiani e di cattolici, non ha obbligazioni verso la rivelazione e la Chiesa. Perciò obbliga o almeno può obbligare, tutti ai pubblici pesi egualmente. I chierici e se occorre anche i Vescovi vadano sotto le armi e le Chiese paghino come gli altri edifici.

2.° Lo stato attende al solo bene temporale e quale può aversi da chi non cura sapere se l'uomo oltre questa abbia un'altra vita ed una più elevata destinazione; la vita avvenire e le cose religiose le abbandona ai privati che vorranno occuparsene; non spende un centesimo per il culto; chi lo vuole se lo paghi; toglie però a suo piacimento la personalità civile agli enti religiosi e così ab intestato succede ne' beni che i nostri maggiori ci aveano lasciato per soddisfare alla vita spirituale. Nelle sue scuole poi dà un'istruzione ed una educazione informata a quei principi puramente naturalistici di cui abbiamo esaminato la natura ed i frutti al n. 10 e segg.

3.° Però lo Stato lasciando ai privati libertà di coscienza e di culto, la concede sempre dentro i limiti dell'osservanza delle sue leggi, le quali

esso ha costituite con viste meramente terrene; eppure devono essere preferite ad ogni prescrizione religiosa, divina od ecclesiastica che sia, perchè il solo Stato è sovrano, e non riconosce alcun rappresentante di Dio, almeno superiore a sè.

La Chiesa si adatti alle leggi dello Stato e se con esse non può vivere, peggio per essa. Per esempio lo Stato crede che per il matrimonio basta proibirlo nel 2.º grado di consanguineità, e che si può benissimo permettere nel 4.º ed anche nel 3.º; la Chiesa giudica diversamente; ma ciò non importa; perciò se contraggono avanti all'ufficiale civile col suddetto o con altro impedimento meramente ecclesiastico, lo Stato obbliga a coabitare e perciò a peccare anche quello dei due contraenti che volesse stare alle leggi della Chiesa, le quali forse ha trasgredito molto colpevolmente, ma ora pentito vorrebbe osservare.

Anzi lo Stato può, come in Francia ed altrove, permettere il divorzio e costringere a stare col secondo coniuge, vivente ancora il primo. Anzi potrebbe permettere pure d'avere più mogli insieme come presso i Turchi. Quel che del matrimonio dicasi del resto.

4.º Se lo Stato rispetta qualche legge religiosa lo fa unicamente in riguardo del bene temporale, e perciò in quella misura che crede opportuna a tale scopo, e non altrimenti; e con tal norma cambia la sua legislazione quando crede; così per es.: oggi per il fine civile giudica, basti un solo giorno festivo la settimana, e pochi altri più solenni; i restanti non li riconosce, ma vuole che in essi lavorino tutti gli impiegati dello Stato e

le imprese che ne dipendono; perciò aperti i tribunali e gli altri uffici pubblici, le scuole, ed i magazzini dello Stato, e condotte avanti tutte le opere pubbliche come negli altri giorni. Domani poi potrebbe anche abolire la domenica, e mettere festa ogni decimo dì, come fece la rivoluzione francese alla fine del secolo decimo ottavo; anzi lo Stato potrebbe pure abolire ogni festa lasciandone una all'anno, per es.: quella dello Statuto; tanto e tanto per i ricchi è sempre festa, ed il popolo se vuole mangiare tutti i giorni, anche tutti i giorni lavori.

Poste queste leggi i cattolici sono nella necessità di non poter osservare il precetto religioso se vogliono impieghi pubblici o prendere in appalto i pubblici lavori, o sbrigare le cause che hanno ne' tribunali ed altri affari, o fare istruire i loro figliuoli nelle scuole, e così si vada dicendo di altri punti di contraddizione che esistono o potrebbero esistere tra le leggi religiose e le civili.

44. Da questo cenno si vede come la separazione dello Stato e della Chiesa non sia nè giusta, nè utile, specialmente alla Chiesa stessa, e come torni in tutto vantaggio del naturalismo o massonismo e di danno gravissimo a noi cristiani. E 1.º non è giusta verso Dio perchè l'uomo è obbligato a riconoscere anche socialmente la legge di Dio e la religione da esso stabilita, perchè Dio è Dio tanto dell'individuo come della società.

2.º Non è giusta verso noi stessi, perchè noi formiamo un popolo nella sua generalità cattolico, ed applicare ad una nazione cattolica il sistema sovra esposto significa sacrificare noi, le nostre convinzioni, la nostra fede, i nostri costumi